

CITTA' DI CASTELVETRANO

DIREZIONE ORGANIZZATIVA XI - TRIBUTI

OGGETTO: Proroga della concessione per l'occupazione di suolo pubblico n. **09 del 28.11.2003**, nell'area sita in Viale Roma nella zona antistante il Parco delle Rimembranze, riportata al foglio di mappa 39 particella 349, per una superficie complessiva di **mq.121,00** – Ditta **NEW PIPER S.r.l. P. IVA**, Di - **Sgaraglino Davide** nato a il C.F. e **Steri Marcello** nato a il C.F.....

IL RESPONSABILE DELLA XI DIREZIONE ORGANIZZATIVA TRIBUTI

Avv. Simone Marcello Caradonna

VISTA la domanda inoltrata dal Sig. **Sgaraglino Davide**, nato a il, ed ivi residente, acquisita al protocollo generale dell'Ente n.33917 del 23.07.2018, con la quale chiede, nella qualità di socio accomandatario e amministratore della ditta **NEW PIPER S.r.l. - P. IVA**, con sede legale in Castelvetro via, la proroga al *31 dicembre 2020* della concessione di suolo pubblico n. 9 del 28.11.2003, ai sensi dell'art. 1, commi 1180 e 1181, della legge 27 dicembre 2017, n.205;

VISTA la concessione n. 9 del 28.11.2003 disposta dal Dirigente pro-tempore del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse e rilasciata al sig. Sgaraglino Francesco, per l'occupazione di una porzione di suolo pubblico esteso per una superficie di mq.121,00, sita in Castelvetro nel Viale Roma, nella zona

antistante il Parco delle Rimembranze, in Castelvetro per esercitare l'attività di "Bar Ristoro;

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 482 del 13.11.2009, con la quale il Dirigente pro-tempore ha ratificato la voltura della concessione n. 9 del 28.11.2003, in favore dei sigg. Steri Marcello nato a ilC.F. e Sgaraglino Davide nato a ilC.F., nella qualità di soci accomandatari e amministratori della ditta NEW PIPER S.r.l. - P. IVA in virtù dell'atto di donazione Rep. n. 16060 del 14.02.2007;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018);

VISTO l'art. 1, comma 1180, della legge di bilancio 2018 in base al quale "Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data";

VISTA la risoluzione n. 87935 del 7 marzo 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, avente per oggetto Commercio sulle aree pubbliche – Procedure per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio dell'attività – Effetti delle proroghe, con la quale vengono forniti chiarimenti ed indicazioni operative in materia di concessioni per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, con particolare riferimento agli interventi di proroga intervenuti con l'art. 6, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e con i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n.205;

VISTO il parere del Responsabile dell'Ufficio Legale del Comune di Castelvetro, di protocollo di settore n. 210 del 22.01.2019, con il quale, ritiene applicabile alle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche comunali la proroga di cui all'art. 1, comma 1180, della legge di bilancio 2018 e si rinvia, per le modalità operative, al contenuto della risoluzione n. 87935/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile della Polizia Municipale prot. P.M./Rep. Ed. N.76 del 25.05.2019, acquisto al prot. Tributi n. 2191 del 30.05.2019, al rilascio della proroga della concessione 09 del 28.11.2003, attestando la conformità e la regolarità urbanistica e la rispondenza del manufatto (chiosco e sue pertinenze) con quanto fissato nelle citate autorizzazioni, (edilizia, inizio attività n.84 del 23.10.2003 e n.07 del 04.02.2010), nonché dell'esatta metratura dell'area concessa dall'ente proprietario;

VISTO il documento di verifica del Certificato Camerale richiesto in data 06.09.2019 N. PV 3691796 relativo alla società "New Piper" di Steri Marcello e Sgaraglino Davide s.n.c. P.I.;

VISTA l'informativa antimafia, resa ai sensi dell'art. 91 comma 1 del D. Lgs. 06/09/2011 n° 159, inoltrata alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia di protocollo n° PR_TPUTG_Ingresso_0045487 del _20180612, con la quale attesta che, *A CARICO DELLA SUINDICATA NEW PIPER DI STERI MARCELLO E SGARAGLINO DAVIDE E DEI RELATIVI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.85 DEL D.LGS. 159/2011, ALLA DATA ODIERNA NON SUSSISTONO LE CAUSE DI DECADENZA, DI SOSPENSIONE O DI DIVIETO DI CUI ALL'ART.67*

DEL D.LGS. 159/2011 NÉ LE SITUAZIONI DI CUI ALL'ART.84, COMMA 4, E ALL'ART. 91, COMMA 6, DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO.....

AQUISITI i Certificati “*Carichi Pendenti*” ed i “*Certificati Generale dei Casellari Giudiziali*” trasmessi con nota del 21.08.2019 prot. Gen. N. 33110, dei sigg. Sgaraglino Davide reso in data 07/06/2019 e Steri Marcello reso in data 30.07.2019, con la quale si attesta, che a carico di entrambi non risultano “*Carichi Pendenti*” e, che nella Banca dati del Casellario Giudiziario non risulta “*NULLA*”;

VISTA la visura storica n.T9473 del 05.09.2019 dell’immobile riportato al *Foglio 39 Particella 34*) relativa alla situazione degli atti informatizzati dall’impianto meccanografico al 05.09.2019, con lo stato degli intestatari (NEW PIPER di Steri Marcello e Sgaraglino Davide);

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 22/04/1994, come modificato con le successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 227 del 27/11/1996 e n. 97 del 27/09/2002;

VISTO Il regolamento Comunale per concessione a soggetti privati di spazi per il commercio su “per la concessione a soggetti privati di spazi per il commercio su Aree Pubbliche” approvato con la deliberazione del C.C. n. 93 del 18.11.2014;

RICHIAMATO, l’art. 2 comma 2 del regolamento comunale “per la concessione a soggetti privati di spazi per il commercio su Aree Pubbliche”, di cui sopra, il quale, acconsente di prorogare alla ditta assegnataria dell’area, previa presentazione di istanza di proroga del suolo pubblico di proprietà comunale, inteso, inoltre, che la concessione può essere revocata da parte del concedente, per preminenti interessi pubblici, previo preavviso di almeno mesi sei (6) al concessionario.

VISTO il d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 30.03.2001 n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e la L. 15.05.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTO lo Statuto comunale;

VISTA la Direttiva della Commissione Straordinaria di protocollo generale n.36337 del 04.10.2017;

VISTO il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - aggiornamento 2018 – approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria – adottata con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale – n. 22 del 16.02.2018 (adeguamento nuove tariffe suolo pubblico);

VISTA la Delibera Commissariale n. 22 del 14.03.2019 - Attivazione delle entrate propri ai sensi dell'art. 251 d.lgs. n. 267/2000 - adottata con i poteri del Consiglio Comunale ai fini dell'applicazione delle nuove tariffe relative alla tassa occupazione suolo pubblico T.O.S.A.P.;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 02 del 20.05.2019 di conferma dell'incarico di Responsabile dell'a XI Direzione Organizzativa Tributi all'avv. Caradonna Marcello Simone;

DATO ATTO che l'ordine cronologico è stato rispettato ai sensi dell'art. 4 comma 3° della L.R. 10/91 e s.m.i. sul procedimento amministrativo”;

ATTESTANDO l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, rappresentato nella nota di protocollo generale n. 21388 del 09.05.2018, sia in capo a se stesso che al Geom. Filippo Sciaccotta responsabile dell'unità operativa concessioni suolo pubblico;

STABILIRE per quanto riportato, che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la proroga della concessione di suolo pubblico n. 9 rilasciata in data 28.11.2003, già intestata al sig. Sgaraglino Francesco nato a il, che successivamente con Provvedimento Dirigenziale n. 482 del 13.11.2009 è stata di fatto trasferita la titolarità della concessione originaria in favore dei sigg. Steri Marcello nato a ilC.F. e Sgaraglino Davide nato a ilC.F. nella qualità di soci accomandatari e amministratori della ditta “NEW PIPER s.n.c. P.I.....”.

Per quanto esposto in premessa che qui si intende interamente ripetuto e trascritto

CONCEDE

Per quanto esposto in premessa che qui si intende interamente riportato

Art. 1 (Titolo)

Una **proroga** fino al **31 dicembre 2020**, ai sensi dell'art. 1 – comma 1180 - della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed in conformità dell'atto di concessione n. 9 del 28.11.2003, per l'occupazione dell'area pubblica di proprietà comunale, di una porzione di superficie pari a **mq. 121,00**, riportata al **Foglio di mappa 39 Particella 349**, sita nel Viale Roma nella zona antistante il Parco delle Rimembranze a

Castelvetrano, alla ditta **NEW PIPER s.n.c. P.I.** - di Steri Marcello nato a ilC.F....., il primo residente a, Sgaraglino Davide nato a ilC.F., il secondo residente a Castelvetrano, nella qualità rispettivamente di soci accomandatari e amministratori, esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all'interno di struttura fissa (chiosco).

Art.2

(Limiti)

La concessione di suolo pubblico non assorbe eventuali ed ulteriori autorizzazioni, nulla-osta o pareri di competenza di altre Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano, o di altre Pubbliche Amministrazioni "Enti pubblici" di leggi o regolamenti comunali vigenti prevedono per la realizzazione di opere o manufatti non costituisce, altresì, titolo per l'esercizio di attività economiche. La concessione viene rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali ne risponderà unicamente il concessionario.

Art. 3

(Prescrizioni)

Il concessionario è soggetto alle prescrizioni e condizioni di seguito elencate:

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare, anche parzialmente, di sospendere o di dichiarare la decadenza della concessione nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e da regolamenti comunali, vigenti o sopravvenute, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio del rapporto concessorio;

Il concessionario, nei casi di revoca, sospensione o decadenza della concessione, ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato dei luoghi all'Ente previa semplice intimazione scritta che sarà notificata all'interessato, nelle forme di legge, presso il domicilio eletto nella presente concessione;

Il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, entro la data ultima di scadenza della concessione;

Il concessionario, nel caso di revoca per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, sarà obbligato a rimuovere a proprie spese tutte le opere ricadenti sul suolo pubblico;

L'Amministrazione Comunale, nel caso in cui il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della area concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca, sospensione o decadenza, provvederà d'ufficio in danno del concessionario;

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione;

Il concessionario assume l'onere di escludere l'Amministrazione concedente da ogni azione che possa essere promossa in dipendenza dell'utilizzazione o meno dell'area pubblica concessa da parte di terzi.

Il concessionario non potrà eccedere i limiti di assegnazione dell'area occupata, non potrà realizzare opere non autorizzate, né modificare le opere ammesse; non potrà cedere ad altri, anche parzialmente, né destinare l'area concessa per finalità diverse

da quelle autorizzate con la presente concessione, né costituire servitù a favore di terzi, o recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sull'area pubblica concessa.

Il concessionario avrà l'obbligo di esporre, all'ingresso dell'area assegnata un cartello indicatore della concessione rilasciata realizzato in laminato metallico o in plastica di dimensioni foglio A4 su fondo bianco, recante il logo dell'Amministrazione Comunale con la dicitura in nero XI Direzione Organizzativa Tributi – U.O. Concessione Suolo Pubblico, numero e data dell'atto di concessione.

Il concessionario assume l'obbligo di provvedere, per tutta la durata della concessione, alla pulizia dell'area pubblica oggetto di concessione nonché l'area circostante per un'ampiezza pari al fronte della medesima area concessa da ciascun lato.

Ogni inadempimento totale o parziale anche di una sola delle prescrizioni e condizioni riportate nel presente articolo costituisce presupposto per l'attivazione della procedura di decadenza.

Art. 4

(Pagamenti)

Il concessionario ha l'obbligo di corrispondere al Comune, per l'intera durata della presente concessione di area pubblica, la somma pari ad annua, dovuta da versare, con le modalità ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 (*carattere oneroso della concessione*) e del Regolamento Comunale (*per la concessione a soggetti privati di spazi per il commercio su aree pubbliche*) approvato dal C.C. n. 93 del 18.11.2014.

Art.5

(Sanzioni)

Per l'omessa, o tardiva o infedele denuncia si applicano le sanzioni previste di cui all'art. 23 del regolamento comunale n. 97 del 27/09/2002, (art. 53 del D.Lgs. 507/93), modificato con l'art. 31 legge n.448/98).

Art.6

(Proroga)

Il concessionario, qualora intenda prorogare la concessione di occupazione permanente in corso di validità, è obbligato a presentare richiesta di proroga, entro e non oltre 90 gg dalla scadenza, ai sensi "dell'art. 2 comma 2 del Regolamento Comunale per la concessione a soggetti privati di spazi per il commercio su aree pubbliche". Il mancato pagamento del canone per l'occupazione costituisce motivo di diniego alla proroga della concessione originaria;

Art.7

(Clausole)

Il concessionario riconosce di essere stato pienamente edotto sul contenuto delle clausole contenute nella presente concessione ed autorizza il Comune di Castelvetro, ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse e strumentali alla gestione della presente concessione.

Art. 8

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nella presente concessione si rinvia espressamente al regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi e

Aree Pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 27/09/2002, nonché del regolamento “comunale per la concessione a soggetti privati di spazi per il commercio su Aree Pubbliche” approvato con la deliberazione del C.C. n. 93 del 18.11.2014.

Art. 9

(Pubblicazione)

Il presente atto sarà pubblicato per esteso sul sito internet del Comune di Castelvetro <http://castelvetranoselinunte.gov.it>.

Art. 10

(Ricorsi)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

Dalla sede Municipale lì _____

F.to Il Responsabile U.O.

Concessioni Suolo Pubblico

Geom. Filippo Sciacotta

F.to Il Responsabile XI

Direzione Organizzativa Tributi

Avv. Simone Marcello Caradonna

Art.11

(Domicilio)

I concessionari dichiarano di eleggere il proprio domicilio fiscale della ditta NEWPIPER nel Comune di Castelvetro (TP), nel Viale Roma P.I., inoltre indicano che, le comunicazioni da e per il Comune di Castelvetro vengano trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC: newpiper@legalmail.it

Art. 12

(Registrazione)

La concessione è rilasciata nei limiti dei diritti che competono al Comune di Castelvetro con decorrenza dalla data di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di competenza territoriale e con validità fino al 31/12/2020.

Art.13

(Accettazione)

In P. IVA, segno della completa accettazione delle prescrizioni e condizioni speciali sopra indicati, nel presente atto firmato dal sig. Steri Marcello nato a ilC.F., ivi residente in via, e dal sig. Sgaragino Davide nato a ilC.F., ivi residente nel, nella qualità di soci **accomandatari e amministratori.**

Dopo attenta lettura le parti dichiarano di accettare espressamente gli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 e 13 per quanto stabilito nel presente atto di concessione.

Castelvetro _____

I CONCESSIONARI

F.to IL RESPONSABILE XI D.O. Tributi

Avv. Simone Marcello Caradonna